AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

Art. 11

Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle Sezioni di credito industriale in base alla presente legge debbono essere deliberate dai Comitati di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Versione in vigore dal 30 maggio 1950, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare
Estremi	Legge 9 maggio 1950, n. 261
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-nuovi-finanziamenti-per-l-industrializzazione-dell/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it